



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno III - n. 2-2008**  
**luglio-dicembre**

ISSN 1970-5301

**6**



**LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno II - n. 2-2008  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*  
*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi  
A. Bettetini, G. Lo Castro,  
G. Fubini, A. Vincenzo  
S. Ferlito, L. Musselli,  
A. Autiero, G. J. Kaczyński,  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*  
*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*  
*Diritto ecclesiastico e professioni legali*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefanì  
A. Fuccillo  
F. De Gregorio  
G. Carobene  
G. Schiano  
A. Guarino  
F. De Gregorio, A. Fuccillo

**Parte III**

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

o speciale, che affiancò, in più punti derogandola, la disciplina di diritto comune prevista dal codice civile del 1865” (p. 283); si trattava, cioè di una “specialità negativa” giustificata, come segnalato da Jemolo, dalla peculiare configurazione degli enti e dal timore che da una più spinta applicazione del diritto comune la Chiesa avrebbe potuto trarre “una forza politica eccessiva”.

Per le istituzioni di assistenza e beneficenza, nel VII cap., si mettono correttamente in luce la volontà attrattiva della materia, esercitata dallo Stato, e gli effetti delle leggi del 1862 e del 1890, segnalando che quest’ultima coglie l’esigenza di superare una “visione meramente privatistica, per quanto sotto il controllo statale, della problematica assistenziale” (p. 290).

In conclusione, il capitolo ottavo espone le reazioni della Chiesa, segnalando come essa abbia espresso molteplici condanne, con il Sillabo e mediante i postulati dello *ius publicum ecclesiasticum externum*, ma in sostanza “non seppe, o non ebbe la forza, di opporre una valida resistenza alle crescenti rivendicazioni del potere laicale” (p. 303).

Il testo, quindi, si fa apprezzare per più ragioni per il taglio e per la sua dinamica. Se il discorso privilegia le considerazioni di fondo, ogni problematica è riguardata anche mediante riflessioni specifiche e con un’attenta esposizione dei pertinenti dettati normativi. La forma espositiva è molto chiara e piana, arricchita da note e citazioni bibliografiche, che assicurano la possibilità di un’ampia conoscenza delle problematiche trattate e, anche, strumenti per ulteriori specifici approfondimenti delle stesse.

**Flavia Petroncelli Hübler**

Antonio Fuccillo, *Dare etico. Agire non lucrativo, liberalità non donative e interessi religiosi*, Giappichelli Torino 2008, pp. 138.

Il volume si inserisce in una pista di

ricerca, che l’Autore, con indiscussa competenza, percorre da svariati anni, nelle aree tematiche di confluenza tra diritto ecclesiastico e diritto privato.

Questa volta l’attenzione si dirige sul collegamento tra atti di liberalità e interessi religiosi, per indagare in qual modo la presenza dei secondi possa qualificare i primi, determinandone la configurazione giuridica e lo statuto normativo.

L’analisi prende le mosse da una ricognizione sintetica, ma mirata ed efficace, delle acquisizioni dottrinali in ambito civilistico circa la classificazione degli atti di liberalità. In particolare, viene sottolineata la distinzione tra liberalità donative e non donative. Le prime sarebbero caratterizzate dall’arricchimento della sfera patrimoniale del beneficiario; nelle altre, invece, predominano altre finalità, diverse dal mero incremento patrimoniale in favore del donatario.

Tra le liberalità non donative vengono ascritte le donazioni *solvendi causa*, di cui si ipotizza la collocazione nella categoria, di recente elaborazione, dei contratti gratuiti atipici. Tuttavia, Antonio Fuccillo intende occuparsi delle liberalità non donative nelle quali i beni, oggetto del negozio, non soggiacciono alla *lex mercatoria*, ma acquistano, in sostanza, la natura di beni relazionali. Non che questi ultimi non siano suscettibili di valutazione economica o che non si possa parlare di “arricchimento morale” del donante, come opportunamente ricorda Fuccillo, ma quel che è centrale nella ricerca condotta è la categoria di liberalità non donativa, che, in quanto connotata da interessi relazionali, si viene a delineare con caratteristiche autonome rispetto al più ampio *genus* degli atti di liberalità.

È questa autonomia che Fuccillo rimarca nella sua monografia, per trarne rilevanti conseguenze sia sotto il profilo classificatorio sia sotto quello dell’individuazione della disciplina applicabile. Infatti, le liberalità non donative si caratterizzerebbero per la loro strumentalità all’esercizio di un diritto di libertà del disponente e, in via mediata, alla

promozione della personalità, così come garantito dall'art. 2 della Costituzione. Per questa meritevolezza della funzione sociale svolta, ma anche per la oggettiva difficoltà pratica di recuperare le liberalità effettuate nei confronti di una platea indeterminata di beneficiari, non sembrano, in via generale, applicabili a questi negozi alcune conseguenze tipiche delle donazioni, e, in specie, la loro eventuale sottoposizione a riduzione o a revocazione, oppure il loro concorso alla riunione fittizia ai fini del calcolo delle quote di riserva a favore degli eredi legittimari.

L'esperienza ecclesiasticistica, secondo Fuccillo, costituisce il banco di prova per la validità di questi assunti. Infatti, la motivazione religiosa di un atto di liberalità qualifica in modo speciale la personalità del disponente e integra una peculiare fattispecie di liberalità non donativa, che si differenzierebbe da tutte le altre.

Intanto, sotto il profilo sociologico, la contribuzione economica "religiosa" costituisce espressione qualificata del senso di appartenenza alla confessione religiosa, in attuazione del diritto di libertà religiosa, ma con tutti i rischi, evidenziati da Fuccillo, di frammentazione del tessuto connettivo della compagine statutale o, addirittura, di sviamento dello scopo religioso verso altre finalità anti-giuridiche (ad esempio, terroristiche o sovversive). Per arginare questi pericoli, si dispone, a vari livelli, la complessa normativa antiriciclaggio, la quale, tuttavia, suscita qualche perplessità per quel che concerne la possibile violazione del diritto alla privacy o il sospetto di schedature a motivo di religione.

Nel testo si passa poi all'esame di alcune fattispecie, nelle quali l'interesse religioso condiziona in modo specifico la configurazione della liberalità non donativa.

Così, il testamento del religioso a favore del proprio istituto, che costituisce un'ipotesi per certi versi distante dalla definizione data per le liberalità non donative. Infatti, il religioso e, in misura minore, anche il sacerdote secolare, nella

loro volontà testamentaria, vengono condizionati dalla normativa confessionale, in un ambito, quale quello successorio, in cui la stessa legislazione civile pone, in certe situazioni, limiti all'autonomia testamentaria, cosicché potrebbe risultare offuscata quella funzione di promozione della libertà del disponente, che caratterizza la liberalità non donativa.

Fuccillo, nella sua analisi fa poi riferimento alle erogazioni liberali "deducibili" in favore delle confessioni religiose, nonché a due fattispecie ben note alla prassi notarile: l'intestazione di immobile in nome altrui e i contratti con comunione di scopo.

Confermando l'attenzione, sempre mostrata dall'Autore, verso le forme di attuazione privatistica della libertà religiosa, la rassegna delle forme di contribuzione economica a favore delle confessioni religiose si conclude con l'esame delle liberalità non donative indirette e dei patrimoni destinati a scopo religioso.

Le prime si caratterizzano per il fatto che apparentemente non sembrano neppure atti di liberalità, e, sicuramente, sotto il profilo formale non lo sono; tuttavia, in questa categoria rientrano varie forme di sostegno economico alle attività svolte dagli enti ecclesiastici, tra le quali emerge per la sua frequenza il contratto di sponsorizzazione.

Per quanto concerne i "patrimoni destinati", trattasi di tema classico, il cui esame, anche solo sommario, andrebbe ben oltre le dimensioni e l'economia del volume *de quo*. Di questo è ben consapevole l'Autore, laddove si propone specificamente di "verificare l'attinenza della destinazione patrimoniale ... al fenomeno delle 'liberalità non donative'" (p. 122). Al quesito viene data risposta positiva, in quanto la destinazione persegue scopi ultrapersonali riferibili all'attività della confessione o del gruppo religioso beneficiari dell'atto. Particolarmente interessanti risultano l'analisi del novello art. 2645 *ter* del codice civile, che presenta potenzialità, non ancora pienamente espresse nella

prassi, nell'ambito delle disposizioni liberali a finalità religiosa, e la comparazione, operata da Fuccillo, tra il cosiddetto *trust* interno e la destinazione patrimoniale, nel più ampio contesto degli atti di liberalità non donativi a finalità religiosa.

La ricchezza dell'analisi compiuta legittima le conclusioni di Fuccillo, laddove egli ritiene che le liberalità non donative costituiscano una categoria nettamente distinta dagli atti di donazione, e che, al loro interno, l'eventuale finalità religiosa ne circoscriva una fattispecie specifica.

Sembrano ugualmente legittime, ma forse bisognose di qualche temperamento, le ulteriori conclusioni dell'Autore. In particolare, l'affermazione, secondo la quale gli "atti di liberalità non donativa siano distinti rispetto alle altre tipologie di liberalità presenti nel nostro sistema giuridico, genera come conseguenza pratica la loro non assoggettabilità alle azioni di tutela del patrimonio familiare del disponente" (p. 130), è condivisibile, purché si ammetta la possibilità di significative eccezioni in casi concreti.

Allo stesso modo, potrebbe sembrare riduttivo il riferimento all'individuazione delle attività religiose di cui all'art. 16 della legge 222/85, che si occupa degli enti ecclesiastici cattolici, per ricercare la soluzione del problema, estremamente arduo per l'ordinamento civile, dell'individuazione delle finalità classificabili come religiose.

Inoltre, richiama ulteriori specificazioni il rinvio operato da Fuccillo alla "collettività", come soggetto giuridicamente deputato a vigilare "sul fatto che non vi siano distrazioni di risorse rispetto alle finalità dichiarate all'atto del compimento dell'erogazione liberale" (p. 132).

Indubbiamente, il grande merito del volume di Fuccillo è quello di aver saputo cogliere e analizzare le ricadute nell'ambito dell'autonomia privata, con particolare riferimento agli atti di liberalità, di quel lungo e complesso processo di dissolvimento della linea di confine tra enti commerciali e *non profit*, con il correlato venir meno della tradizionale

rigorosa corrispondenza tra struttura e attività delle persone giuridiche.

Nonostante la difficoltà del tema affrontato, il volume si presenta piacevole alla lettura e ricco di spunti originali, con una vivacità di riflessioni, che trae evidentemente origine anche dalla qualificata esperienza professionale notarile dell'Autore.

**Antonio Guarino**

Massimo Jasonni, *Alle radici della laicità*, Il Ponte Editore, Firenze, 2008, pp. 143.

Gli studi sulla laicità proliferano. Rispetto ai più recenti, quello di Massimo Jasonni si distingue per la piacevolezza della scrittura, la varietà dei riferimenti culturali e di interessi, ma soprattutto per il contenuto. Egli parte da premesse che io condivido pienamente: – che il silenzio sulla laicità da parte della Costituzione non sia casuale, ma costituisca una precisa scelta; – che il riferimento ai principi supremi configuri un edificio sostanzialmente vuoto, che traccia "una laicità buona per tutti gli usi, banalizzante e pianificatrice" (p. 11); – che la laicità è cosa ben diversa dal laicismo.

A tal punto si chiede cosa debba intendersi per laicità, da dove provenga il principio di laicità, e quale ne sia stato il cammino. Jasonni riconduce il termine alla classicità, a partire dal mito omerico e dal pensiero presocratico, e dice che *laòs* esprime una identità personale, l'appartenenza a una città o ad un popolo eletto, secondo la Bibbia dei Settanta, da Dio. Ma laico è ciò che non è consacrato a Dio, con il tempo l'illetterato, l'incolto. I canonisti distinguono, anche con Graziano, tra chierici e laici. Lo Stato laico moderno e i suoi padri, Bodin e Hobbes, inducono Jasonni ad ulteriori indagini: Cartesio, Spinoza, Pascal. Concordo pienamente sui primi due, meno su Pascal su cui si ritornerà in seguito. In questo quadro si spezza il rapporto tra uomo e natura, si attenua il ruolo del diritto, si passa dal